



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
PROVINCIA DI VERONA

PER RICEVUTA

ORIGINALE

N. 13 Reg. Delib.

Spedita il _____ Prot. N. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE (1) ORDINARIA DI (3) PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: RE) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. APPROVAZIONE.
(ART. 12 L. 7/8/1990, N.241).

CATEGORIA	CLASSE

L'anno 1991 addì 22 del mese di maggio

alle ore 20.55 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito

in sessione (1) ORDINARIA in seduta (2) PUBBLICA di (3) PRIMA

convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

1 - POIANI Claudio
2 - FATTORI Gaetano
3 - BERTASO Franco
4 - TIVELLI Alberto
5 - FRINZI Graziano
6 - BARONI Giovanni
7 - PASINI Francesco
8 - TUBINI Enzo
9 - PASETTO Giancarlo
10 - TURCO Tullio

Presenti	Assenti
..	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

11 - TESTINI Alessandro
12 - GUGOLE Flavio
13 - MANTELLI Gilberto
14 - FALAVIGNA Fanny
15 - QUIRINALI Fernando
16 - CAPELLINI Sergio
17 - FERRARI Paolo
18 - CEOLINI Mascia
19 - GARIGGIO Giuliano
20 - FONTANABONA Mario

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. DI CERBO DR. ANGELO

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TURCO DR. TULLIO - SINDACO

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

Il Presidente, illustrando il provvedimento ricorda come sia già stato presentato precedentemente e che sono state apportate le modifiche richieste; inoltre ricorda come il primo paragrafo dell'art.20 sia stato soppresso d'ufficio per motivi di opportunità.

Si apre la discussione dopo che alcune piccole modifiche vengono apportate alla bozza, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del glossario;

Il consigliere Pasini Francesco ricorda in merito all'inserimento della Commissione che la prima delibera di costituzione della stessa è stata annullata e poi non è stata più ripresentata in quanto la maggioranza non vuole assolutamente la partecipazione della minoranza. Ricorda la collaborazione della minoranza nella correzione del regolamento e auspica l'esistenza della Commissione Assistenza;

Il consigliere Fattori Gaetano auspica l'esistenza delle Commissioni e rileva che l'intenzione dell'Amministrazione è quella di escludere la minoranza da qualsiasi confronto e chiede che venga convocato un Consiglio Comunale per la nomina dei componenti la Commissione Assistenza;

Il Sindaco si impegna a far sì che dopo lo statuto venga istituita la Commissione Assistenza;

L'Assessore Ferrari Paolo ricorda come abbia funzionato il servizio assistenza e come funzioni adesso (con la professionalità degli operatori) garantendo il massimo dell'efficacia dell'azione amministrativa; rileva che il lavoro svolto con professionalità permette di far capire alla cittadinanza quando effettivamente possono essere elargite le eventuali sovvenzioni e quant'altro. Quindi, rileva come sia importante che esista un momento di carattere tecnico mentre l'eventuale Commissione tratterà probabilmente aspetti meramente politici; la commissione dovrà comunque agire diversamente rispetto al passato. Conclude rilevando come il controllo è garantito ai consiglieri che possono verificare l'operato sia degli operatori, sia della Giunta;

Il Consigliere Tubini Enzo condivide quanto detto dal suo capogruppo e aggiunge che la Commissione deve operare di supporto all'Amministrazione; non si trova d'accordo sulla parte del Regolamento riguardante il sociale ed in particolare sull'art.10 - comma 3 e 6;

Il Consigliere Pasini Francesco ricorda come oltre all'aspetto tecnico sia necessario valutare l'opportunità dell'intervento e che comunque non è corretto che tutti vadano a prendere visione delle carte e soprattutto dopo che vengono assunti i provvedimenti. Dichiaro il suo voto contrario per l'art.10;

Il Sindaco ricorda che anche l'assessore Ferrari ha detto che la Commissione verrà istituita; si tratterà di specificare i compiti che saranno in ogni caso non proprio gli stessi di prima e che il regolamento per l'appunto evita la discrezionalità dell'Amministrazione;

pasini chiede che il Regolamento venga votato distintamente per gruppi di articoli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto della bozza di deliberazione e dei pareri allegati;

Richiamate le disposizioni di cui all'art.12 della L.7/8/1990, n.241;

Riconosciuto all'unanimità di provvedere a votazioni separate e ad una definitiva complessiva su tutto il regolamento;

procede alla votazione degli articoli dal n.1 al n.9 compreso;

Con voti favorevoli 18, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n.18 presenti e votanti voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di approvare gli articoli dal n.1 al n.9 del Regolamento di cui all'art.12 della L.7/8/1990, n.241;

Proceduto alla votazione dell'art. n.10,

Con voti favorevoli n.11, contrari n.7 (Fattori, Pasini, Pasetto, Frinzi, Tivelli, Bertaso, Tubini) astenuti nessuno su n.18 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di approvare l'art.10 del Regolamento di cui all'art.12 della L. 7/8/1990, n.241;

Proceduto alla votazione degli articoli dal n.11 al n.34,

Con voti favorevoli n.18, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n.18 presenti e votanti, voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di approvare gli articoli dal n.11 al n.34 del Regolamento di cui all'art.12 della L. 7/8/1990, n.241;

Quindi si passa alla votazione relativa a tutto il Regolamento;

Con voti favorevoli n.12, contrari nessuno, astenuti n.6 (Fattori, Pasini, Pasetto, Frinzi, Tivelli, Bertaso), su n.18 presenti, voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di approvare il Regolamento adottato in esecuzione dell'art.12 della L. 7/8/1990, n.241, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

2) di provvedere alla ripubblicazione del presente regolamento, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;

* * * * *



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Violini Nogarola, 12 - CAP 37050 - Tel. 045/512666 - Fax 8520277 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0065983 023 6

11. 15/5/1991

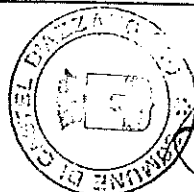
Legge 8 Giugno 1990, n. 142 - Artt. 53 e 55.

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A Replacento
canone per la concessione di concessioni,
contributi assistenziali alle persone e
l'ottimizzazione - - - - - (Art. 12. L. 7/8/90 art. 241)

a) Parere in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio _____

TIMBRO E FIRMA

b) Parere in ordine alla sola regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio FALORE LORE



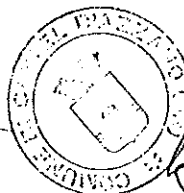
TIMBRO E FIRMA

c) Si attesta la copertura finanziaria della spesa relativa al Cap. _____
cod. _____ del bilancio _____.

TIMBRO E FIRMA

d) Parere in ordine al solo profilo di legittimità espresso dal Segretario Comunale.

Favorevole



TIMBRO E FIRMA



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

(Art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241)



P R E A M B O L O

Tra gli istituti di partecipazione la nuova legge ha inserito, nell'ordinamento delle autonomie locali, il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, anche se detto istituto era stato ampiamente regolamentato con la legge 816/1985.

Il principio della partecipazione, della pubblicità e trasparenza è stato ripreso con forza dagli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n.142 di riforma dell'ordinamento delle autonomie, ma ancor più dalla legge 7 agosto 1990, n.241, quasi a sancire l'esigenza di un nuovo stile, di un diverso modo di atteggiarsi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini non più semplici destinatari di provvedimenti, ma parte attiva e centrale dell'azione amministrativa.

I principi informatori di queste leggi-quadro sono: la trasparenza, la legalità e l'imparzialità, la tempestività, la valorizzazione del volontariato e la solidarietà, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.

Principio di trasparenza: la P.A. deve essere una "casa di vetro", senza barriere, dove tutti possano accedere ai documenti, ed abbiano il diritto di conoscere, sapere e di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo.

Principio di legalità: la P.A. è soggetta alla legge, non solo perchè è la legge a conferire il potere di provvedere in un determinato settore e perchè quel potere può essere esercitato solo dalle autorità cui è attribuita la relativa competenza, ma anche perchè il contenuto degli atti deve mantenersi nell'ambito dei precetti dettati dalle norme. Il termine "legge" deve intendersi in senso lato, comprensivo sia della legge in senso formale, che sostanziale.

Principio di imparzialità: la P.A. nel rispetto dell'art.97 della Costituzione deve agire in base ad una adeguata ponderazione degli interessi pubblici, temperati da una corretta valutazione degli interessi privati contrastanti; sempre perseguen-



do l'obiettivo di soddisfacimento dell'interesse pubblico generale.

La P.A. ha il dovere di informare, in generale, il proprio comportamento a criteri di parità di trattamento dei cittadini in una situazione di condizioni eguali o analoghe.

Principio di tempestività dell'azione amm.va: è un principio nuovo voluto dal legislatore per sconfiggere l'inerzia della burocrazia che col decorso del tempo ha vanificato di fatto il diritto del cittadino.

A tal fine gli artt.16 e 17 della legge 241 introducono rispettivamente l'istituto del "silenzio facoltativo" che si verifica quando un parere richiesto obbligatoriamente non viene rilasciato nei termini l'organo deputato al rilascio di un atto, la competenza passa ad un altro organo.

Principio di efficienza, di efficacia e di economicità: la P.A. deve rispettare il principio del "buon andamento" (art.97, Costituzione) perseguendo il massimo risultato nella gestione della cosa pubblica secondo le regole dettate dalla tecnica e dalla scienza della amministrazione. Il principio di economicità che è quello di perseguire il massimo risultato, nel privato si ottiene ottimizzando le risorse e minimizzando i costi. Nel pubblico il suddetto principio, sempre valido, deve essere temperato dal principio della solidarietà. A volte servizi antieconomici sono tenuti in vita a difesa delle categorie più deboli o per la salvaguardia di interessi pubblici superiori: come la difesa dell'ambiente, come la salvaguardia dei beni di interesse storico, artistico, culturale, ecc.

L'art.12 della legge 7/8/1990, n.241, in ossequio ai principi enunciati, stabilisce che: "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (*) di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il presente regolamento intende dare risposta al suddetto pre-
cetto.

* Alle espressioni del legislatore si attribuisce il seguente significato:

- Sovvenzione: soccorso, aiuto in denaro riferito a enti e società;
- Sussidi ed ausili finanziari: soccorsi, aiuti in denaro riferiti a persone fisiche;
- Contributo: ciò che ciascuno dà per partecipare ad un fine comune;
- Vantaggi economici: ciò che mette qualcuno in posizione di favore rispetto ad altri in termini di somministrazione di beni, servizi, attività di qualunque genere;
- Bene economico: è tutto ciò che è suscettibile di valutazione in denaro.

C A P O I°

- NORME DI CARATTERE GENERALE -

ART. 1 - FINALITA'

Con il presente Regolamento il Comune di Castel d'Azzano, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, nell'intento di conseguimento delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 - SETTORI DI INTERVENTO

- 1) I settori per i quali l'Amministrazione comunale può concedere finanziamenti e benefici economici agli enti od ai soggetti sopradetti, nei limiti, delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - c) attività per la tutela dei valori storici, artistici, e tradizionali, nonché delle attività culturali ed educative;
 - d) sviluppo economico;
 - e) tutela dei valori ambientali ed ecologici;
- 2) Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per affinità sono ad esso riconducibili.
- 3) Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi della stessa gestiti, o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di

altri soggetti, essendo gli stessi regolati da apposite norme di legge regolamenti.

ART. 3 - MISURA DELL'INTERVENTO

Le sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici, di cui sopra, possono essere riferiti ad iniziative, opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che si prefiggano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti della previsione di bilancio e in relazione ai fondi stanziati negli specifici Capitoli di Spesa.

ART. 4 - DESTINATARI

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, a condizione che sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che promuovano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- 2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attri-



buzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati e associazioni; per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici, religiosi, che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART. 5 - ESCLUSIONI

Le sovvenzioni di cui al presente regolamento possono essere erogate solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa specifica oggetto della richiesta.

In ogni caso la sovvenzione non potrà mai essere superiore alle spese effettivamente sostenute al netto di sovvenzioni di altri Enti.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione di sovvenzioni, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di soci, aderenti o terzi con esclusione di quelle rese come attività professionali.



- PROCEDURE -

ART. 6 - DETERMINAZIONI

- 1) La Giunta Comunale decide l'accoglimento o meno delle domande, la misura delle sovvenzioni e i tempi di erogazione, osservando i seguenti criteri di priorità:
 - particolare rilevanza sociale dell'iniziativa;
 - livello qualitativo;
 - impegno di soci o volontari;
- 2) Con la deliberazione di cui al primo comma, sono fissati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione delle sovvenzioni, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.2 della Legge n.241/1990.
- 3) Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal capo III° del presente Regolamento.

ART. 7 - DOMANDE

- 1) Le istanze per la concessione di sovvenzioni o di altri benefici devono essere rivolte all'Amministrazione Comunale e devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- 2) Le istanze devono essere redatte secondo i moduli ^{predefiniti} ~~A, B e C~~ ^{dall'Amministrazione} allegati al presente regolamento, a seconda delle finalità cui si intende destinare il finanziamento richiesto.

C A P O III°

- ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE -

S E Z I O N E I°

INTERVENTI ECONOMICI A COPERTURA DI BISOGNI DI BASE

ART. 8 - VALORE DEL MINIMO VITALE

1) Il valore del minimo vitale, ossia del fabbisogno minimo, espresso in denaro, di cui una persona e/o nucleo familiare deve poter disporre per soddisfare le fondamentali esigenze della vita individuale e/o familiare, viene fissato su una quota base mensile pari alla pensione minima, per i lavoratori, erogata dall'INPS per ogni persona adulta che vive sola. Nel caso di nucleo composto di più persone, tenuto conto che le spese individuali per coprire i bisogni primari subiscono una riduzione e che i bisogni sono diversificati a seconda dell'età, sarà di base:

- PERSONA SOLA: (come sopradetto) pensione INPS
- NUCLEO FAMILIARE:
- capo famiglia..... pensione INPS
- coniuge o primo figlio o convivente... 60% INPS
- familiare da 0 a 6 anni..... 30% "
- familiare da 7 a 14 anni..... 30% "
- familiare da 15 a 18 anni..... 20% "
- familiare di età superiore a 18 anni.. 20% "

ART. 9 - ETA' DEI RICHIEDENTI

L'età dei richiedenti e familiari si considera compiuta il 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere redatte su modelli predisposti all'uopo dal Comune contenenti in premessa la dichiarazione di responsabilità.

ART.10 - IMPORTO DA EROGARE - MODALITA'

- 1) L'intervento economico comunale risulterà dal confronto tra il REDDITO REALE COMPLESSIVO FAMILIARE (accertato anche induttivamente, qualora vi sia palese discrepanza tra il reddito dichiarato ed il tenore di vita), ed il valore minimo vitale previsto; dalla loro differenza scaturirà orientativamente l'importo mensile da erogare.
- 2) Nei redditi si calcolerà una cifra forfettaria di L.300.000= mensili per i componenti del nucleo non ufficialmente occupati, in età dai 16 ai 60 anni non disabili e non dediti ad attività di studio nelle scuole medie inferiori e superiori.
- 3) Il ~~contributo~~^{SUSSIDIO} comunale verrà comunque erogato a partire dalla data di presentazione della domanda e, straordinariamente dall'insorgere del bisogno nell'anno in corso, su decisione della Giunta Comunale sentita la valutazione tecnica professionale del Servizio Sociale. RE
- 4) Se però al momento della valutazione della richiesta la situazione economica globale è migliorata a tal punto da non avere più i requisiti per cui si richiedeva un intervento contributivo di integrazione la domanda sarà considerata decaduta.
- 5) Ai fini del presente articolo si intende per REDDITO REALE PERSONALE O FAMILIARE la somma di denaro di cui una persona o una famiglia effettivamente dispone, e corrisponde alla somma che risulta sottraendo dal reddito imponibile l'imposta netta e l'affitto dell'abitazione e le spese per il riscaldamento.

- 6) Il reddito reale sarà calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione annuale dei redditi (mod.740 - mod.101 - mod.102- Mod. 201) o su qualsiasi reddito documentato percepito dal richiedente e dagli altri familiari e conviventi documentati, e ove è il caso, sulle buste paga dei mesi di riferimento, su eventuali contributi o erogazioni corrisposte dallo stesso Ente e/o da altri, e, se proprietario o fittavolo di terreno, secondo una realistica valutazione del reddito delle colture, sentita l'Associazione Coldiretti.

S E Z I O N E II°

INTERVENTI ECONOMICI A COPERTURA DEI BISOGNI ATIPICI

ART.11 - SPESE CONTINUATIVE

- 1) In tale voce vengono considerate le spese continuative per assistenza e cure mediche o medicinali, le spese per la prosecuzione degli studi in scuole superiori o università o conseguimento di diploma dell'obbligo che incidano pesantemente sul bilancio familiare e per le quali non vi sia alcun intervento da parte di altri Enti.
- 2) Il contributo, tenuto conto del reddito reale del nucleo familiare, verrà concesso in misura pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.
Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

S E Z I O N E III°

INTERVENTI ECONOMICI A COPERTURA DEI BISOGNI STRAORDINARI

7

ART.12 - SPESE STRAORDINARIE

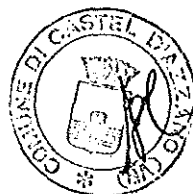
1) In questa voce vengono previsti interventi economici a copertura di spese straordinarie, indispensabili per la persona e/o il nucleo familiare, quali:

- spese per problemi abitativi (traslochi, lavori di riattamento, eliminazione di barriere architettoniche non coperte da altri contributi, pigioni arretrate da pagare, acquisto di mobili ed attrezzature, ecc.);
- spese per debiti alimentari contratti in periodi di grave insufficienza o mancanza di reddito del nucleo;
- spese per cure costose e prolungate o diete particolari o per acquisto di protesi sanitarie non coperte da prestazione mutualistica o altri contributi;
- spese per cure climatiche particolari;
- spese funerarie.
- custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
- per l'affido eterofamiliare dei minori;
- per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relative a minori, anziani, inabili e handicappati;
- altre necessità straordinarie che verranno valutate in sede tecnica dal Servizio Sociale del Comune;

Per tutte queste spese ~~per le quali~~^{e'} obbligo ~~di~~ allegare il relativo documento fiscale entro e non oltre giorni 15 dall'erogazione del contributo.

2) Al fine di determinare la misura del sussidio la spesa non ricorrente può essere divisa fino a 12 quote mensili.

I criteri di assegnazione sono i medesimi dell'art.11.



INTERVENTI ECONOMICI PER ASSISTENZA DOMICILIARE.

ART.13 - DESTINATARI

1) L'Amministrazione comunale fornisce l'assistenza domiciliare:

- per dare agli anziani un'alternativa al ricovero in casa di riposo;
- in favore dei cittadini in caso di necessità improvvisamente sopravvenute e di durata temporanea;
- in favore di inabili e dei portatori di handicap.

Per gli interventi di cui al precedente comma, verrà data risposta prioritaria alle seguenti categorie:

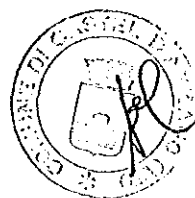
- a) persone sole non autosufficienti;
- b) persone in condizioni di indigenza;
- c) persone non autosufficienti conviventi in nucleo familiare con scarse risorse umane.

1) L'Amministrazione Comunale interviene per provvedere alle esigenze indilazionabili del cittadino affiancando la famiglia nella sua insostituibile opera di assistenza, collaborando con essa e con il volontariato sociale, di cui curerà l'attivazione.

2) Per particolari situazioni, su relazione documentata del servizio sociale, nel caso in cui le altre modalità non siano realizzabili, l'Amministrazione comunale fornisce contributi per il pagamento indiretto di servizi domiciliari.

ART.14 - CONDIZIONI

1) Per la compartecipazione alla spesa di assistenza domiciliare
si distinguono due condizioni:



a - Presenza di ascendenti, discendenti o collaterali in condizioni economiche agiate

- fino al tetto del minimo vitale della persona/famiglia assistita l'intervento è gratuito;
- oltre il tetto del minimo vitale, per ogni fascia di L.50.000= di reddito la compartecipazione è di L.1.000= orarie.

L'accordo per tale compartecipazione viene sottoscritto dall'utente e/o dai familiari coinvolti con l'Assessorato ai servizi sociali, di modo che il reddito dell'assistito non venga intaccato.

La valutazione sulla possibilità o meno di compartecipazione dei parenti verrà effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della relazione documentata dall'Assistente Sociale.

b - Assenza di parenti in condizioni agiate:

- fino a L.700.000= mensili di reddito familiare reale per un componente il servizio è gratuito;
- oltre L.700.000= mensili di reddito familiare reale il contributo di compartecipazione alla spesa viene fissato secondo i seguenti criteri, fatto salvo che il reddito reale dell'utente non deve essere abbassato sotto L.700.000= mensili reali, per effetto della contribuzione stessa:
L. 500= orarie per ogni fascia di L.50.000= superiori alle L.700.000= e fino alle 900.000= lire.

Per tutti i redditi superiori alle 900.000= lire, la quota oraria sarà di L.2.000 più L.1.000 per ogni fascia superiore di L.50.000= alle 900.000= lire.



- 2) Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato all'atto della sottoscrizione del programma concordato da parte dell'Assessorato ai servizi sociali, dell'utente e/o i familiari tenuti alla compartecipazione.
- 3) L'utente e/o i familiari si impegnano per iscritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale a versare entro il 1° giorno utile del mese successivo l'inizio del servizio, il contributo risultante in base alle ore effettivamente svolte.
- 4) In via eccezionale e per i casi di estrema necessità il servizio può essere avviato anche durante la fase di espletamento degli accordi con la famiglia interessata (per un periodo massimo di giorni 30).
- 5) In caso di variazione della composizione della famiglia, dei redditi dichiarati e di quanto altro abbia influito all'accoglimento della richiesta il beneficiario è obbligato a segnalarlo all'ufficio comunale competente, perchè lo stesso, previa nuova istruttoria, sottoponga la recente situazione al vaglio della Giunta Comunale.

ART.15 - INDAGINI CONOSCITIVE

All'atto di ogni richiesta di ^{summa} contributo pervenuta ai servizi sociali del Comune, ai fini dell'accertamento delle condizioni di bisogno, dovrà essere effettuata indagine conoscitiva da parte della Polizia Municipale il cui verbale sarà redatto su apposito modulo-guida (onde consentire una valutazione con criteri di omogeneità delle più svariate situazioni).

ART.16 - RECUPERI

Per il recupero eventuale di somme a carico degli assi-

stiti, si faccia riferimento all'art.433 del Codice Civile, relativo alle persone obbligate alla prestazione degli alimenti.

ART.17 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

Il comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni e dai tenuti agli alimenti a norma degli artt. 433 - 438 e 441 del C.C.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla Giunta Comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione.

Il servizio viene erogato finchè dura il ricovero.

ART.18 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna - mare - laghi).

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pub

blicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità di cui all'art.12.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

ART.19 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI

Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito l'ufficio dei servizi sociali, il Sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di un quinto della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S., con arrotondamento a L. 10.000=.

La giunta Comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

ART.20 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

~~Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.~~

In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone in stato di bisogno, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'art.12 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale la giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune offre ai disastriati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari all'uno per cento delle proprie spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

ART.21 - INTERVENTI SPECIALI

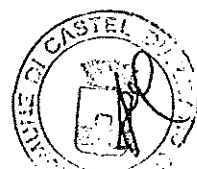
I contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31 marzo 1980, n.126, e successive modificazioni. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n.13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n.62.

Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n.9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989, n.416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n.39.

- ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO -

ART.22 - INTERVENTI PUBBLICI A SOSTEGNO

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2) Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa, che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero da parte di persone residenti nel Comune.
- 3) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.
- 4) Il Comune può concedere sovvenzioni "una tantum" alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 5) Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui al precedente capo II°.



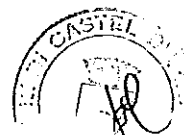
ART.23 - CONCESSIONI IN USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE.

- 1) La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature, di cui ai commi 2° e 3° del precedente art.22, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità civile e penale da parte del Comune per l'uso delle stesse.
- 2) Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

ART.24 - COSTITUZIONE COMITATO PROMOZIONE SPORT E TEMPO LIBERO

Per garantire i principi di trasparenza e imparzialità, il Comune si impegna a promuovere e riconoscere la costituzione di un Comitato Promozione Sport e Tempo Libero.

Il Comitato Sport e Tempo Libero ha lo scopo di formulare pareri consultivi in materia di interventi pubblici a sostegno (art.22) e concessioni in uso degli impianti e delle attrezzature sportive (art.23); nonché a sostenere l'Amministrazione nel coordinare lo svolgimento dei programmi per la promozione delle attività sportive-ricreative e del tempo libero che essa intende proporre ai cittadini con l'intento di migliorare la qualità della vita del Comune.



- ATTIVITA' PER LA TUTELA DEI VALORI STORICI, ARTISTICI E TRADIZIONALI, NONCHE' CULTURALI ED EDUCATIVI.

ART.25 - INTERVENTI PUBBLICI A SOSTEGNO.

1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programma-

ta e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

ART.26 - CONTRIBUTI STRAORDINARI.

- 1) I contributi "una tantum" per le finalità di cui all'art.25 lettera e) non possono essere d'importo superiore al 70% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.
- 2) Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dal precedente capo II.

- SVILUPPO ECONOMICO -

ART.27 - INTERVENTI PUBBLICI A SOSTEGNO.

- 1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore della Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

- 2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

ART.28 - CONTRIBUTI STRAORDINARI.

- 1) La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.12 e 13 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 70% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
- 2) Gli interventi del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.
- 3) Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti, di cui alla precedente lettera e), si osservano le norme contenute nell'art.7 del presente Regolamento.

C A P O VII°

- TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI -

ART. 29 - INTERVENTI PUBBLICI A SOSTEGNO.

- 1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2) Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi I e II del presente Regolamento.

C A P O VIII°

- INTERVENTI STRAORDINARI -

ART.30 - INTERVENTI DIVERSI.

- 1) Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 2) La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi struttura ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo Regolamenti vigenti compatibilmente alle modalità della concessione di eventuali tariffe.
- 3) Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi I e II del presente Regolamento.

- ASSISTENZA SCOLASTICA -

ART.31 - RINVIO ALLA NORMATIVA REGIONALE.

L'assistenza scolastica verrà attuata secondo "il piano degli interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio", ai sensi della L.R. n.31 del 2/4/1985 e successive modificazioni.

ART.32 - SCUOLE MATERNE PRIVATE.

Attesa la finalità sociale perseguita nell'ambito locale, le scuole materne private vengono sostenute con contributi in denaro tenuto conto dei bilanci presentati, del numero delle sezioni operanti e del totale dei minori accolti.

Ove siano operanti apposite convenzioni, i contributi dovranno adeguarsi alle convenzioni, previa presentazione dei bilanci.

- SPESE DI RAPPRESENTANZA -

ART. 33 - AMMISSIBILITA' - LIMITI

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola attività.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al due per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.



Li - 30 / 07 / 1991

Annullato l'art. 33. del CO. RE. CO
con prov. n° 12567 del 24/6/91

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Angelo di Cerbo

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, la deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.
- 2) Qualsiasi deroga alle norme in esso contenute deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.
- 3) Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi comunali, ancorchè relativi ad iniziative in corso alla data dell'entrata in vigore dello stesso.

* * * * *



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

PROVINCIA DI VERONA

23

Reg. Delib.

Spedita il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA DI 1° CONVOCAZIONE

OGGETTO: AS) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI.
CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ENTI E PRIVATI.

Categoria	Classe

Il giorno millenovecentonovantaquattro addì 30 del mese di giugno alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione (1) ordinaria in seduta (2) pubblica di 1° convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	P.	A.		P.	A.
BOIANI Claudio	X		11 TESTINI Alessandro	X	
ATTORI Gaetano		X	12 ABBIANI Marta	X	
ERTASO Franco	X		13 MANTELLI Gilberto	X	
IVELLI Alberto		X	14 FALAVIGNA Fanny	X	
RINZI Graziano		X	15 FREDDO Dino	X	
IAN Giuseppe	X		16 GABURRO Claudio	X	
ASINI Francesco	X		17 FERRARI Paolo		X
UBINI Enzo	X		18 CEOLINI Mascia		X
ASETTO Giancarlo		X	19 LORUSSO Domenico		X
ORMIGONI Gianluca	X		20 TAVELLA Mosè	X	

Esiste all'adunanza il Segretario Comunale sig. AMBROSINI DOTT. GIANNI.
Statato legale il numero degli intervenuti. Il sig. TESTINI ALESSAN-
dri, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

Esistato 3 giorni prima presso la Segreteria.

ordinaria o straordinaria 2) pubblica o segreta 3) prima o seconda

Il Relatore

Sia. Bertaso Franco espone:

"Il Regolamento vigente presenta alcune lacune particolarmente per quanto riguarda gli artt. 11, 12 e 14 di cui si propone la riformulazione nel testo allegato alla deliberazione per poter estenderne l'applicazione a chi necessita di cure mediche particolarmente costose, per chi ha bisogno di assistenza economica, per gli studi e per chi si trova in particolari condizioni. Al riguardo è stata sentita anche la commissione assistenza riunita il 18/3/1994;

Invita pertanto il Consiglio a discutere e deliberare in merito;"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione del relatore e fatte proprie le considerazioni esposte;

Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni contributi e sussidi di cui alla deliberazione consiliare n.13 del 22/5/1991, esecutiva;

Visto il testo degli artt. 11, 12 e 14 del suddetto Regolamento (allegato A) e ritenuto di sostituirli come proposto dal Relatore nella nuova formulazione (allegato B);

Acquisiti nel merito i pareri espressi dai rispettivi uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché il parere del Segretario comunale sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art.53 L. 142/90;

d e l i b e r a

- 1) di approvare la riformulazione degli artt. 11, 12 e 14 del Regolamento adottato con delibera consiliare n.13 del 22/5/1991 citata, a termini dell'allegato B) al presente provvedimento;
- 2) di provvedere alla ripubblicazione per 15 giorni del presente provvedimento ad avvenuta approvazione da parte del CO.RE.CO. di Verona;
- 3) di comunicare il presente provvedimento agli Uffici di Ragioneria e Assistenza per gli adempimenti conseguenti;

La proposta ottiene voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, astenuti 2 (Tavella e Abbiani) su n. 13 presenti;

* * * *

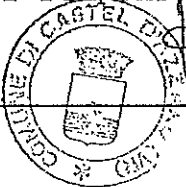
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ENTI
E PRIVATI.

Ai fini dell'assunzione della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i sottoriportati pareri, ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n.142:

UFFICIO PROPONENTE: ASSISTENZA

Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

Lì, 30-06-1994

K Il responsabile del servizio

Amadorini

SETTORE: RAGIONERIA E FINANZE

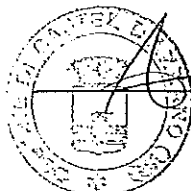
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Impegno di spesa di L. /

Provv.n.

Lì, 30-06-1994

Il responsabile di Ragioneria


Amadorini

IL SEGRETARIO COMUNALE

In merito alla legittimità del provvedimento si esprime parere FAVOREVOLE

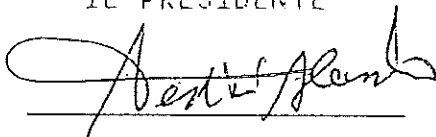
Lì, 30-06-1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

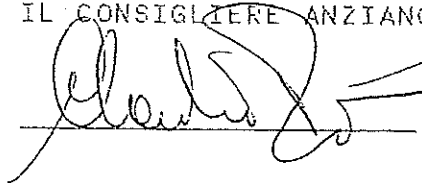
Amadorini

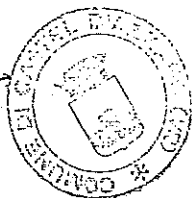
Letto, e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

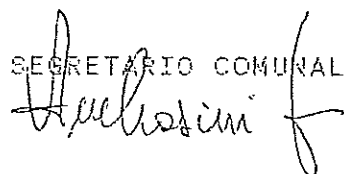


IL CONSIGLIERE ANZIANO



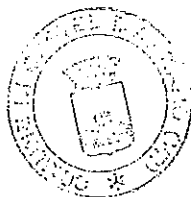


IL SEGRETARIO COMUNALE



REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Visto per la registrazione dell'impegno di spesa.



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RAGIONIERE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio
il 09 LUG. 1994 e vi rimarrà per la durata di gg.15 consecutivi.

il 09 LUG. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente deliberazione è divenuta
esecutiva, per decorrenza dei termini
ai sensi degli artt. 46 e 47 della
8 giugno 1990 n.142.

il 01 AGO. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE





- 6) ^{ALLEGATO A DELIBERA DI CC. 23/94} Il reddito reale sarà calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione annuale dei redditi (mod. 740 - mod. 101 - mod. 102 - Mod. 201) o su qualsiasi reddito documentato percepito dal richiedente e dagli altri familiari e conviventi documentati, e ove è il caso, sulle buste paga dei mesi di riferimento, su eventuali contributi o erogazioni corrisposte dallo stesso Ente e/o da altri, e, se proprietario o fittavolo di terreno, secondo una realistica valutazione del reddito delle colture, sentita l'Associazione Coldiretti.

S E Z I O N E II°

INTERVENTI ECONOMICI A COPERTURA DEI BISOGNI ATIPICI

ART. 11 - SPESE CONTINUATIVE

- 1) In tale voce vengono considerate le spese continuative per assistenza e cure mediche o medicinali, le spese per la prosecuzione degli studi in scuole superiori o università o conseguimento di diploma dell'obbligo che incidano pesantemente sul bilancio familiare e per le quali non vi sia alcun intervento da parte di altri Enti.
- 2) Il contributo, tenuto conto del reddito reale del nucleo familiare, verrà concesso in misura pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.
Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

S E Z I O N E III°

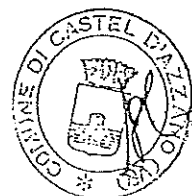
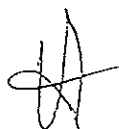
INTERVENTI ECONOMICI A COPERTURA DEI BISOGNI STRAORDINARI

ART.12 - SPESE STRAORDINARIE

- 1) In questa voce vengono previsti interventi economici a copertura di spese straordinarie, indispensabili per la persona e/o il nucleo familiare, quali:
- spese per problemi abitativi (traslochi, lavori di riattamento, eliminazione di barriere architettoniche non coperte da altri contributi, pigioni arretrate da pagare, acquisto di mobili ed attrezzature, ecc.);
 - spese per debiti alimentari contratti in periodi di grave insufficienza o mancanza di reddito del nucleo;
 - spese per cure costose e prolungate o diete particolari o per acquisto di protesi sanitarie non coperte da prestazione mutualistica o altri contributi;
 - spese per cure climatiche particolari;
 - spese funerarie.
 - custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
 - per l'affido eterofamiliare dei minori;
 - per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relative a minori, anziani, inabili e handicappati;
 - altre necessità straordinarie che verranno valutate in sede tecnica del Servizio Sociale del Comune;

Per tutte queste spese è obbligo allegare il relativo documento fiscale entro e non oltre giorni 15 dall'erogazione del contributo.

- 2) Al fine di determinare la misura del sussidio la spesa non ricorrente può essere divisa fino a 12 quote mensili.
- I criteri di assegnazione sono i medesimi dell'art.11.



S E Z I O N E IV°

INTERVENTI ECONOMICI PER ASSISTENZA DOMICILIARE.

ART.13 - DESTINATARI

1). L'Amministrazione comunale fornisce l'assistenza domiciliare:

- per dare agli anziani un'alternativa al ricovero in casa di riposo;
- in favore dei cittadini in caso di necessità improvvisamente sopravvenute e di durata temporanea;
- in favore di inabili e dei portatori di handicap.

Per gli interventi di cui al precedente comma, verrà data risposta prioritaria alle seguenti categorie:

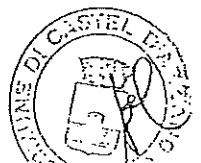
- a) persone sole non autosufficienti;
- b) persone in condizioni di indigenza;
- c) persone non autosufficienti conviventi in nucleo familiare con scarse risorse umane.

1) L'Amministrazione Comunale interviene per provvedere alle esigenze indilazionabili del cittadino affiancando la famiglia nella sua insostituibile opera di assistenza, collaborando con essa e con il volontariato sociale, di cui curerà l'attivazione.

2) Per particolari situazioni, su relazione documentata del servizio sociale, nel caso in cui le altre modalità non siano realizzabili, l'Amministrazione comunale fornisce contributi per il pagamento indiretto di servizi domiciliari.

ART.14 - CONDIZIONI

1) Per la compartecipazione alla spesa di assistenza domiciliare si distinguono due condizioni:



a - Presenza di ascendenti, discendenti o collaterali in condizioni economiche agiate

- fino al tetto del minimo vitale della persona/famiglia assistita l'intervento è gratuito;
- oltre il tetto del minimo vitale, per ogni fascia di L.50.000= di reddito la compartecipazione è di L.1.000= orarie.

L'accordo per tale compartecipazione viene sottoscritto dall'utente e/o dai familiari coinvolti con l'Assessorato ai servizi sociali, di modo che il reddito dell'assistito non venga intaccato.

La valutazione sulla possibilità o meno di compartecipazione dei parenti verrà effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della relazione documentata dall'Assistente Sociale.

b - Assenza di parenti in condizioni agiate:

- fino a L.700.000= mensili di reddito familiare reale per un componente il servizio è gratuito;
- oltre L.700.000= mensili di reddito familiare reale il contributo di compartecipazione alla spesa viene fissato secondo i seguenti criteri, fatto salvo che il reddito reale dell'utente non deve essere abbassato sotto L.700.000= mensili reali, per effetto della contribuzione stessa:
L. 500= orarie per ogni fascia di L.50.000= superiori alle L.700.000= e fino alle 900.000= lire.

Per tutti i redditi superiori alle 900.000= lire, la quota oraria sarà di L.2.000 più L.1.000 per ogni fascia superiore di L.50.000= alle 900.000= lire.



- 2) Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato all'atto della sottoscrizione del programma concordato da parte dell'Assessorato ai servizi sociali, dell'utente e/o i familiari tenuti alla compartecipazione.
- 3) L'utente e/o i familiari si impegnano per iscritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale a versare entro il 1° giorno utile del mese successivo l'inizio del servizio, il contributo risultante in base alle ore effettivamente svolte.
- 4) In via eccezionale e per i casi di estrema necessità il servizio può essere avviato anche durante la fase di espletamento degli accordi con la famiglia interessata (per un periodo massimo di giorni 30).
- 5) In caso di variazione della composizione della famiglia, dei redditi dichiarati e di quanto altro abbia influito all'accoglimento della richiesta il beneficiario è obbligato a segnalarlo all'ufficio comunale competente, perchè lo stesso, previa nuova istruttoria, sottoponga la recente situazione al vaglio della Giunta Comunale.

ART.15 - INDAGINI CONOSCITIVE

All'atto di ogni richiesta di sussidio pervenuta ai servizi sociali del Comune, ai fini dell'accertamento delle condizioni di bisogno, dovrà essere effettuata indagine conoscitiva da parte della Polizia Municipale il cui verbale sarà redatto su apposito modulo-guida (onde consentire una valutazione con criteri di omogeneità delle più svariate situazioni).

ART.16 - RECUPERI

Per il recupero eventuale di somme a carico degli assi-

ART. 11 - SPESE CONTINUATIVE.

- 1) In tale voce vengono considerate le spese continuative distinte in:
 - a) spese continuative per assistenza e cure mediche o medicinali, spese per il mantenimento di persone disabili, in via continuativa, presso centri di formazione lavoro.
 - b) Spese continuative per la prosecuzione degli studi in scuole superiori o università o per il conseguimento della licenza media inferiore.

L'intervento economico da parte dell'Ente Comunale sarà attivato a favore di quei cittadini le cui spese sopra citate incidano pesantemente sul bilancio familiare e per le quali non vi sia alcun intervento da parte di altri Enti.

- 2) La misura del contributo economico sarà determinata dai seguenti parametri:
 - nel caso 1.a) se per effetto della spesa sanitaria e/o assistenziale sostenuta, il reddito complessivo reale (R.C.R.) della famiglia, su base mensile, è al di sotto del reddito minimo vitale (R.M.V.) previsto, la spesa sarà coperta totalmente con il limite max di L. 5.000.000/annue. Se diversamente l'R.C.R. si riduce a valori tra il R.M.V. e 1, 5 volte l'R.M.V. la spesa sarà coperta fino al 50% con il limite max di L. 2.500.000/annue.
 - Nel caso 1.b) se per effetto della spesa sostenuta per studio il R.C.R. si riduce al di sotto del valore del R.M.V. da questa differenza scaturirà il contributo da erogare fino ad integrazione del R.C.R. al R.M.V.

Il sussidio mensile continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, e nella misura max di L. 2.500.000.

ART. 12 - SPESE STRAORDINARIE

- 1) In questa voce vengono previsti interventi economici a copertura di spese straordinarie, indispensabili per la persona e/o il nucleo familiare, quali:
 - spese per problemi abitativi (traslochi, lavori di riattamento, eliminazione di barriere architettoniche non coperte da altri contributi, pigioni arretrate da pagare, acquisto di mobili ed attrezzature, ecc.);
 - spese per debiti alimentari contratti in periodi di grave insufficienza o mancanza di reddito del nucleo;
 - spese per cure costose e prolungate o diete particolari, o per acquisto di protesi sanitarie non coperte da prestazione mutualistica o altri contributi;
 - spese per cure climatiche particolari;
 - spese funerarie;
 - custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
 - per l'affido eterofamiliare dei minori;
 - per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relative a minori, anziani, inabili e handicappati;
 - altre necessità straordinarie che verranno valutate

in sede tecnica dal Servizio Sociale del Comune;

Per tutte queste spese è obbligo allegare il relativo documento fiscale entro e non oltre giorni 15 dall'erogazione del contributo.

Per i minori in affidamento eterofamiliare in particolare, il Comune potrà erogare alla famiglia affidataria un contributo continuativo mensile fino alla misura massima del reddito minimo vitale, attribuito alla persona in affidamento in base all'età nel nuovo contesto familiare.

- 2) Al fine di determinare la misura del sussidio la spesa non ricorrente può essere divisa fino a 12 quote mensili.
I criteri di assegnazione sono i medesimi dell'art.11.

ART.14 - CONDIZIONI

- 1) Per la compartecipazione alla spesa di assistenza domiciliare si distinguono due condizioni:

a - Presenza di ascendenti, discendenti o collaterali in condizioni economiche agiate

- fino al tetto del minimo vitale della persona/famiglia assistita l'intervento è gratuito;
 - oltre il tetto del minimo vitale, per ogni fascia di L.50.000= di reddito la compartecipazione è di L.1.000= orarie.
- L'accordo per tale compartecipazione viene sottoscritto dall'utente e/o dai familiari coinvolti con l'Assessorato ai servizi sociali, di modo che il reddito dell'assistito non venga intaccato.

La valutazione sulla possibilità o meno di compartecipazione dei parenti verrà effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della relazione documentata dall'Assistente Sociale.

b - Assenza di parenti in condizioni agiate:

- fino a L.700.000= mensili di reddito familiare reale per un componente il servizio è gratuito;
 - oltre L.700.000= mensili di reddito familiare reale il contributo di compartecipazione alla spesa viene fissato secondo i seguenti criteri, fatto salvo che il reddito reale dell'utente non deve essere abbassato sotto L.700.000= mensili reali, per effetto della contribuzione stessa:
L. 500= orarie per ogni fascia di L.50.000= superiori alle L.700.000= e fino alle 900.000= lire.
- Per tutti i redditi superiori alle 900.000= lire, la quota oraria sarà di L.2.000 più L.1.000 per ogni fascia superiore di L.50.000= alle 900.000= lire.

In entrambe le condizioni a) e b) l'utente che chiede il servizio di assistenza domiciliare, se proprietario unico di immobile, ad

uso civile abitazione e/o di altri immobili destinati a qualsiasi
uso del valore commerciale complessivo superiore a L.
300.000.000=, dovrà assumere a proprio carico l'intera spesa del-
l'assistenza fornita dall'Ente.